

Alla **Regione Abruzzo**
Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Amministrazione Provinciale di L'Aquila
urp@cert.provincia.laquila.it

e p.c. **LORUSSO ESTRAZIONE S.r.l.**
lorussoestrazionesrl@pec.it

OGGETTO: D. Lgs del 03.04.2006 n.152, art. 208 - L.R. 45/2007, art. 45 - Ditta Lorusso Estrazione S.r.l. - Variante sostanziale Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/242 del 24.10.2017 e s.m.i.. Conclusione della Conferenza di Servizi modalità asincrona e richiesta valutazioni e/o pareri di competenza. Codice SGRB: AU-AQ-004.
Valutazioni tecniche con richiesta di integrazioni.

Con la presente si trasmette la relazione contenente le valutazioni tecniche inerenti alla variante sostanziale di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile U.O.

Ing. Antonella Troiani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Dirigente del Settore Biotossicologico

Dott.ssa Giovannella Vespa

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: D. Lgs del 03.04.2006 n.152, art. 208 - L.R. 45/2007, art. 45 - Ditta Lorusso Estrazione S.r.l. - Variante sostanziale Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/242 del 24.10.2017 e s.m.i.. Conclusione della Conferenza di Servizi modalità asincrona e richiesta valutazioni e/o pareri di competenza. Codice SGRB: AU-AQ-004.
Valutazioni tecniche con richiesta di integrazioni.

Con nota acquisita al protocollo Arta n. 44425 del 12.11.2024, la Regione Abruzzo ha chiesto al Distretto di esprimere valutazioni sulla richiesta di variante sostanziale della D.D. n° DPC026/242 del 24.10.2017 consistente in:

1. Aggiunta della linea di recupero metalli preziosi (R4) denominata Fenice;
2. Aggiunta di macchinari a servizio delle operazioni di selezione e cernita (R12-R4);
3. Aggiunta dell'operazione di recupero R3 per i rifiuti a base di plastica;
4. Aumento delle superfici a disposizione dell'attività di recupero;
5. Aumento dei codici EER;
6. Modifica del Layout

Con nota ARTA prot. n. 16215/24 del 03.05.2024 è stato precisato quanto di seguito riportato:

- a) si prende atto delle integrazioni al QRE dei punti di emissione E1 ed E2 e degli aspetti inerenti la pavimentazione, la raccolta delle acque meteoriche e degli eventuali sversamenti accidentali.

Si sottolinea quanto evidenziato nel Giudizio n.4153 del 21.02.2024 del Comitato CCR-VIA in relazione al refuso dei VLE proposti per i metalli nelle polveri per la classe I tab. B all.I parte V (sono indicati 0.17 mg/Nm³ invece di 0.14 mg/Nm³).

- b) si ribadisce la richiesta di integrazioni espressa al paragrafo n.2 "Produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto" della nota ARTA (prot. n. 0053322/2022 del 11.11.2022), concernente la necessità di riorganizzare le procedure descritte secondo i punti previsti al paragrafo 4 delle Linee Guida SNPA 23/2020, revisionate secondo successiva L.G. SNPA 41/2022.

Valutata la documentazione integrativa datata settembre 2024, presentata dalla Ditta Lorusso Estrazione e pubblicata nella sezione dedicata della pagina istituzionale della Regione Abruzzo, si esprimono le valutazioni tecniche di seguito riportate.

1. *In merito alla lettera b) della citata nota ARTA prot. n. 16215/24 del 03.05.2024, al paragrafo 3 della lettera di trasmissione la ditta ha dichiarato “che per ogni codice EER che cessa la qualifica di rifiuto il campo di applicazione, nel caso di specie è il D.M. 05/02/1998 a cui per ogni rifiuto è associata la tipologia afferente (vedere paragrafo 5.3.1-5.3.2-5.3.3 della relazione tecnica), pertanto non è necessario predisporre le procedure secondo i punti previsti dalle Linee Guida SNPA 23/2020 che invece riguardano l’autorizzazione caso per caso, cioè per quei rifiuti non appartenenti ad altri campi di applicazione”.*

Relativamente a quanto dichiarato, si ricorda che il richiamato D.M. 05/02/1998 è cogente per le attività sottoposte alle procedure semplificate, così come individuate all’art.1 c.1 dello stesso D.M., ovvero quelle di cui all’articolo 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, abrogato dal D.Lgs 152/2006.

Tenuto conto che l’autorizzazione DPC026/242 del 24.10.2017, rispetto alla quale si richiede la variante in oggetto, è stata rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, si chiarisce che il D.M. 05/02/98 costituisce strumento di riferimento tecnico, tuttavia non cogente per l’applicazione al caso specifico.

A tale scopo si ritiene utile richiamare la nota MATTM del 01.07.2016 “Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto- applicazione dell’art. 184-ter del D.Lgs 152/06” ed in particolare “[...].Ne consegue in capo alle Regioni- e agli enti dalle stesse delegati- la facoltà di definire tali criteri (di cessazione della qualifica di rifiuto) in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui agli art. 208, 209 e 211 del D.Lgs 152/2006, sempre che, per la stessa tipologia di rifiuto, tali criteri non siano stati definiti con regolamento comunitario o con un Decreto Ministeriale emanato ai sensi del comma 2 dell’art. 184-ter.”

Il D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, ha modificato il comma 3 dell’art. 184-ter introducendo nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/06, “*un parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.*”

Considerato che allo stato attuale non sono vigenti Regolamenti Comunitari o Decreti Ministeriali per le tipologie di rifiuti (plastica, metalli e metalli preziosi) per le quali la Ditta intende attivare la procedura di End Of Waste, si ritengono valide le “Linee Guida SNPA 41/2022 per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del D. Lgs.152/2006”, revisione delle Linee Guida SNPA 23/2020.

Per quanto sopra esposto, non essendo stata presentata la documentazione a riscontro delle precedenti richieste, ai fini del rilascio della valutazione di competenza, si ritiene necessario che la ditta rielabori quanto presentato secondo quanto disposto dalle citate

Linee Guida SNPA, con la facoltà di riferirsi dal punto di vista meramente tecnico, ove ricorra il caso, ai requisiti previsti dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.


2. A pag. 56 del paragrafo 5.2.2 “Messa in riserva R13” viene dichiarato che “lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri avverrà in aree confinate”, in merito a tale aspetto non sono chiarite le modalità con cui avviene tale confinamento.

3. Relativamente al capitolo 5.9.2 “Acque meteoriche dai pluviali e di dilavamento dei piazzali scoperti” si rileva che la ditta dichiara che “sarà inoltre prevista e adottata un’apposita procedura di gestione delle emergenze (sversamenti accidentali) che impedisca alle eventuali sostanze pericolose di riversarsi nella fognatura comunale (ad esempio tramite chiusura delle tubazioni). Nella stessa procedura sarà anche indicata la modalità di allontanamento degli eventuali liquidi raccolti nelle caditoie presenti all’interno dello stabilimento dove avvengono le lavorazioni”.

Considerato che detta procedura non è stata allegata alla documentazione presentata per la richiesta di variante in oggetto, se ne richiede la trasmissione.

Si chiede inoltre l’invio della planimetria degli scarichi delle acque reflue domestiche e meteoriche, indicando il corpo ricettore e i pozzetti di ispezione e prelievo.

Il Collaboratore Tecnico
Ing. Marta De Rosa



Il Collaboratore Tecnico
Angelo Angelone



Il Responsabile U.O.

Ing. Antonella Troiani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.